

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale

FAQ

Tessera elettorale

1. Dove e come si rinnova la tessera elettorale sulla quale sono esauriti i diciotto spazi per la certificazione del voto?

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; tale ufficio resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.

2. A chi spetta chiedere il rinnovo della tessera elettorale quando sono esauriti gli spazi dove viene apposto il timbro attestante l'avvenuto esercizio dell'elettorato attivo?

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, è onere dell'elettore chiedere all'ufficio elettorale comunale il rinnovo della tessera elettorale personale, quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione del diritto di voto; d'altra parte, solo l'elettore può verificare per tempo che la propria tessera elettorale non contenga più spazi liberi per l'apposizione del timbro comprovante l'esercizio del voto.

Riferimenti normativi:

art. 4, comma 7, d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

3. Se sulla tessera elettorale è presente un solo spazio per la certificazione del voto, è possibile chiederne una nuova per rinnovo?

No. La tessera elettorale si rinnova solo in caso in cui sono esauriti tutti i diciotto spazi presenti dove si appone il timbro per certificare il voto.

4. Dove e come è possibile chiedere un duplicato della tessera elettorale?

Il duplicato della tessera elettorale è rilasciato in caso di smarrimento, deterioramento, furto o altri motivi, comunque diversi dall'esaurimento degli spazi per la certificazione di voto. È opportuno che gli elettori che hanno necessità di un duplicato della tessera elettorale si rechino per tempo presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare la maggiore affluenza che si verifica nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; tale ufficio resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.

5. È possibile chiedere il rinnovo o il duplicato della tessera elettorale per conto di un'altra persona?

Si. È indispensabile presentare presso l'ufficio elettorale la domanda con delega firmata

dell'interessato, completa della fotocopia del documento di identità del richiedente. E nel caso di richiesta di rinnovo è indispensabile esibire la tessera elettorale con i diciotto spazi per la certificazione del voto esauriti.

6.Cosa si deve fare se non si è in possesso della tessera elettorale?

Ci si deve rivolgere all'ufficio elettorale del comune di residenza, negli orari di apertura al pubblico durante tutto l'anno, dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23. Si suggerisce di recarsi per tempo presso l'ufficio, al fine di evitare la maggiore affluenza che si verifica nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione.

7.La tessera elettorale deve essere sostituita se l'elettore cambia residenza all'interno dello stesso comune?

No. In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'ufficio elettorale che provvede a trasmettere per posta una coppia di tagliandi adesivi riportanti le relative variazioni. Il titolare della tessera deve provvedere ad incollare i tagliandi sulla tessera negli appositi spazi, prima di recarsi a votare.

8.Il comune può ritirare la tessera elettorale?

Si. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente. Il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale dell'elettore.

Chi può votare, dove è possibile votare, particolari tipologie di elettori

1.Qual è l'età e quali requisiti sono necessari per poter avere diritto al voto?

Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 23/1967, ovvero coloro che sono "elettori". Per essere elettore occorre:

- essere cittadino italiano;
- aver compiuto il 18° anno di età;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali.

Solo per l'elezione del Senato della Repubblica è necessario aver compiuto il 25° anno di età.

2.Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le elezioni amministrative con la scheda del proprio comune di residenza?

No, non è possibile. Per questo motivo agli elettori che si recano a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale sono fornite in genere delle agevolazioni di viaggio applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto (pedaggi autostrade, biglietti per viaggi ferroviari, via mare, aerei).

3.In quali casi è possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di

residenza diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori?

Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori.

Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune (art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali").

La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche. Tali elettori possono esercitare il loro diritto di voto in un'altra sezione del comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in uno stabile privo di barriere architettoniche, segnalata in apposito elenco pubblicato dal Comune. Presso la sezione l'elettore dovrà esibire, unitamente al certificato elettorale, apposita attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Da tale documentazione deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale del seggio.

4.Quando un elettore trasferisce la sua residenza in prossimità dello svolgimento di consultazioni potrebbe essere costretto ad esercitare il proprio diritto di voto nel comune di provenienza. I comuni possono con lo scambio di mail o fax far votare gli elettori all'ultimo momento dove vogliono?

La legge prevede che hanno effetto dal punto di vista elettorale solo i trasferimenti di residenza perfezionatisi entro il 45° giorno antecedente la votazione (art. 32, comma 1, n. 4) e comma 4 del d.P.R. n. 223/67).

Le regole sono valide per tutti gli elettori, nessuno escluso; l'elettore che cambia residenza dopo il 45° giorno non perde certamente il diritto di voto, ma vota nella circoscrizione elettorale e nel comune di precedente residenza.

Quanto alla possibilità che i comuni si scambino all'ultimo momento centinaia di fax o mail per far votare gli elettori dove vogliono, facendogli cambiare circoscrizione elettorale fino all'ultimo giorno (e quindi spostando elettori all'ultimo momento da un collegio e da un comune all'altro), può sembrare circostanza che agevola il godimento dell'elettorato attivo, ma non appare priva di pericoli per la regolarità delle consultazioni, né foriera di risultati nella necessaria lotta al doppio voto ed al "turismo elettorale". In ogni caso è una possibilità contraria alla legge.

Riferimenti normativi:

art. 32, comma 1, n. 4), e comma 4, d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

5.Può esprimere il proprio voto un elettore che il giorno delle elezioni deve recarsi per motivi familiari o lavorativi in un comune diverso da quello di residenza?

Si fa presente che in questo caso, purtroppo, per l'elettore non c'è alcuna possibilità di esprimere il proprio voto, se non ritornando nel luogo di iscrizione nelle liste elettorali (che è il comune di

residenza) e recandosi presso il proprio seggio.

Riferimenti normativi:

- art. 47, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
- art. 48, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

6. Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all'estero?

Gli italiani residenti all'estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia ad esprimere il proprio voto presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all'estero le cartoline-avviso con l'indicazione della data della votazione. Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto per corrispondenza all'estero.

7. I cittadini degli altri Paesi dell'Unione europea residenti in Italia possono votare qui alle elezioni comunali e municipali?

Sì. Con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n. 94/80/CE che prevede, sotto questo profilo, l'equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, purché presentino apposita domanda entro il quarantesimo giorno antecedente la votazione.

8. Un cittadino comunitario residente in Italia che raggiunga la maggiore età solo dopo la scadenza per iscriversi alla lista aggiunta cosa deve fare per esercitare il diritto di voto?

Gli elettori di altro paese dell'Unione europea residenti in Italia, che intendano votare alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni amministrative, devono presentare personalmente o spedire mediante raccomandata agli uffici del comune di residenza – ove non l'abbiano già fatto nello stesso o in altro comune italiano – domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta entro un determinato termine di scadenza previsto dalle rispettive normative.

Il cittadino dell'Unione europea che raggiunga la maggiore età solo dopo il suddetto termine di scadenza, ma entro la data della votazione, dovrà corredare tale domanda della firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Riferimenti normativi:

- art. 2, decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo) convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483;
- artt. 1, 2 e 3, decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza).

9. Quali elettori hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto assistito?

Ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 570 del 1960, per le elezioni amministrative, e dell'art. 55 del

d.P.R. n. 361 del 1957, per le elezioni politiche, la possibilità di farsi assistere da un accompagnatore nell'esercizio del proprio diritto di voto è prevista per determinate categorie di elettori in condizioni di disabilità o di gravi infermità fisiche ed è subordinata al rilascio da parte delle competenti aziende sanitarie locali e alla esibizione di certificati medici attestanti che tali condizioni fisiche impediscono "di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore". Tale certificato può essere prodotto direttamente al presidente di seggio, ai fini dell'ammissione al voto assistito, o può essere prodotto al comune, ai fini dell'annotazione permanente nella tessera elettorale mediante apposizione del timbro "AVD", secondo le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17 ed alle successive circolari ministeriali.

In particolare, la documentazione sanitaria da acquisire ai fini della predetta annotazione nella tessera elettorale deve attestare non solo l'impedimento fisico nella espressione autonoma del voto, ma anche il carattere di permanenza dell'impedimento stesso.

Le predette condizioni di disabilità o di grave infermità fisica, che legittimano l'ammissione al voto assistito, sono solo quelle tassativamente stabilite dalla legge ("ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità"). Con specifico riferimento alla condizione di non vedente, si è costantemente ritenuto, nelle istruzioni e direttive ministeriali e anche nella corrispondenza intercorsa con l'Unione Italiana dei Ciechi, che, in assenza di un adeguamento ed ampliamento normativo, debba intendersi la condizione di cecità assoluta.

Si tenga presente, infatti, che l'istituto del voto assistito costituisce una deroga al principio, costituzionalmente stabilito e garantito, della personalità nonché della segretezza e libertà del voto, per cui esso non può trovare estensione o applicazione analogica.

Resta ferma, ovviamente, la valutazione del medico della competente A.S.L. in ordine all'esistenza di condizioni gravissime di cecità parziale o di altre concomitanti condizioni di disabilità che non

LE ISTRUZIONI AL VOTO.

Nei comuni fino a 15mila abitanti viene consegnata all'elettore una sola scheda sia per eleggere il sindaco che per i consiglieri comunali. Viene stampato sulla scheda il nome del candidato e il contrassegno della lista. L'elettore per votare deve quindi tracciare un segno sulla lista o sul nome del sindaco. La lista vincente ottiene due terzi dei seggi, mentre si va al ballottaggio solo in caso di parità tra i due candidati. Non è permesso il voto disgiunto.

Si vota con un sistema maggioritario a turno unico: viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa). In caso di parità tra due candidati alla carica di sindaco si procede al ballottaggio la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il candidato più anziano.

Ciascun candidato sindaco è collegato a una sola lista e quindi scegliendo un candidato si sceglie automaticamente anche la lista di consiglieri ad esso collegata. L'elettore può esprimere una preferenza tra i consiglieri della lista collegata al candidato prescelto, scrivendone il cognome sotto il contrassegno della lista.

LO SPOGLIO E I RISULTATI.

Una volta chiusi i seggi, alle 23,00 del 26 maggio, lo spoglio delle schede inizierà da quelle riguardanti le elezioni europee. Le operazioni proseguiranno nella notte per il voto europeo e riprenderanno solo il giorno dopo per quelle dei comuni coinvolti nella tornata elettorale. Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali inizierà solamente lunedì 27 maggio alle ore 14. Il che vuol dire che i risultati si conosceranno direttamente nel pomeriggio del 27 maggio.